



Comune dell'Aquila

L'Aquila, 7 giugno 2018

Comunicato stampa

All'Aquila ci sono molti condomini con tante famiglie, come il Condominio Cappelli in via G. Di Vincenzo, costituito da 34 nuclei familiari, che non possono rientrare nelle loro case ricostruite, poiché non hanno un regolare certificato di fine dei lavori, per ritardo nella esecuzione delle opere o per le vicende giudiziarie che hanno riguardato le ditte appaltatrici.

Questo ritardo nell'esecuzione dei lavori, senza la dovuta proroga, impedisce la liquidazione dello stato finale, con il quale pagare fornitori e subappaltatori, ed imporrebbe il pagamento di penali (ai sensi del D.L. numero 78 del 2015), a carico di amministratori condominiali e direttori dei lavori, ma non delle ditte fallite.

È evidente che ci troviamo di fronte ad una interpretazione delle ordinanze ministeriali, da parte degli Uffici comunali, molto discutibile, che rischia di bloccare il rientro nelle loro abitazioni di centinaia di famiglie e di non poter liquidare le ditte subappaltatrici aquilane, ormai a rischio chiusura.


Al fine di sbloccare la situazione e di dare una risposta doverosa e positiva alle famiglie aquilane, rimaste intrappolate nelle maglie della burocrazia e penalizzate dalla spregiudicatezza imprenditoriale di tante ditte, ho presentato al Sindaco, Pierluigi Biondi, una Interrogazione urgente, con risposta scritta e in Aula.

Il consigliere comunale

Lelio De Santis (capogruppo Cambiare insieme - Italia dei valori)



Comune dell'Aquila



Al Presidente del Consiglio Comunale,

Avv. Roberto Tinari

Interrogazione al sig. Sindaco, in qualità di Assessore alla Ricostruzione privata, con risposta scritta ed orale, sull'applicabilità delle penali per ritardo nella esecuzioni dei lavori.

Il sottoscritto Lelio De Santis, consigliere comunale, interroga la S.V. per sapere quanto segue.

- Considerato che molte pratiche di ricostruzione, come quella del Condominio Cappelli, hanno dovuto registrare la sospensione dei lavori a seguito di procedimenti giudiziari a carico delle Ditte appaltatrici o per la particolare complessità degli interventi;
- Considerato che le Ordinanze emanate nel tempo hanno creato spesso difficoltà interpretative sulla richiesta di proroga dei lavori e sull'applicazione delle penali per il ritardo nella fine dei lavori;
- Vista l'O.P.C.M n° 4013 /2012 ed il D.L. n° 78/2015 per la parte concernente l'applicazione delle penali;
- Evidenziato che il D.L. n.° 78/2015 (convertito con L. n° 125) all'art. 11 c. 5 bis introduce disposizioni di segno opposto rispetto all'O.P.C.M. n.° 4013/2012 con riguardo alle riduzioni / penali a carico del contribuuto;

Preso atto del parere del Settore Ricostruzione privata, ing. Vittorio Fabrizi, n° 0091434 del 13-9-2017 che esplicita le situazioni nelle quali è consentita la concessione della proroga dei lavori;

- Precisato che le riduzioni o penali a carico del contribuuto, che gli uffici del settore intendono praticare, potrebbero essere non giustificate;

Constatato, infine, che tale incertezza interpretativa delle norme sta impedendo la corretta conclusione dei lavori e la conseguente completa erogazione del contribuuto, con la liquidazione dello Stato finale, pregiudicando in particolare il pagamento di Ditte subappaltatrici e di Fornitori

il sottoscritto Consigliere comunale chiede di sapere:

- A) se non ritiene necessario dare disposizioni agli Uffici competenti, anche dopo aver acquisito ulteriore parere tecnico-giuridico, perché gli stessi provvedano tempestivamente a risolvere il problema delle penali ai sensi del D.L. n°78/2015, anche attraverso un esame delle pratiche caso per caso.

L'Aquila, 4-06-2018

Lelio De Santis

Capogruppo Cambiare insieme- Italia dei valori